

ALLEGATO A

Programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il periodo 2015, 2016 e 2017 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale.

Premessa

Lo scopo del programma coordinato è quello di controllare, per cicli triennali, i residui di prodotti fitosanitari nei trenta/quaranta prodotti alimentari che costituiscono, nella Comunità Europea, i principali componenti della dieta, per la valutazione dell'esposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione dell'Unione Europea. La Commissione Europea ha emanato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 concernente tale programma per gli anni 2015, 2016 e 2017 (GU dell'Unione Europea L. 119 del 23/04/2014) che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 788/2012.

Obiettivo del piano di controllo

Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale, il programma coordinato comunitario per il triennio 2015-2017 prevede campionamenti per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari indicati nell'allegato I parte A del Regolamento UE n. 400/2014 su diversi prodotti di origine vegetale nonché su alimenti trattati per lattanti.

Al fine di verificare la presenza delle singole molecole elencate dal citato regolamento, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL eseguiranno campionamenti di tali matrici alimentari, affidandole ai laboratori accreditati di analisi dell'ARPA Lazio che effettueranno le analisi e la ricerca di residui di prodotti fitosanitari utilizzando l'elenco presente nell'Allegato I parte C del Regolamento UE n. 400/2014.

Contesto normativo: I campionamenti effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL per la realizzazione del programma coordinato comunitario 2015-2017, sono a tutti gli effetti dei campioni ufficiali e quindi devono essere prelevati nel rispetto della normativa relativa al "Controllo Ufficiale degli alimenti destinati al consumo umano", utilizzando il **verbale ufficiale** di cui alla Determinazione del 20 Maggio 2013 n. B01843 e specificando, alla voce "Fitosanitari", che trattasi di campionamento ai sensi del Regolamento CE 400/2014, nelle more dell'approvazione dello specifico modulo integrativo.

Matrici e numerosità campionaria: ai fini del presente piano dovranno, per ciascuno anno, essere prelevati nel territorio regionale, complessivamente i seguenti prodotti alimentari:

- ✓ Almeno 4 campioni di ciascuno degli alimenti indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 del presente documento;
- ✓ 1 campione per ciascuno dei prodotti indicati nelle tabelle che seguono, ove disponibile, proveniente da agricoltura biologica, che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici;
- ✓ Almeno 1 campione di baby food (Alimenti per lattanti).

Alla luce di quanto sopra indicato i campioni di origine vegetale sono ripartiti tra le Aziende USL del Lazio secondo le tabelle che si riportano di seguito.

TAB. 1 - RIPARTIZIONE DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE NEL 2015 - Recepimento Regolamento (UE) 400/2014

MATRICI	Aziende Sanitarie Locali												TOTALE CAMPIONI PER TIPO DI ALIMENTO
	RM A	RM B	RM C	RM D	RM E	RM F	RM G	RM H	FR	LT	RI	VT	
Fagioli senza baccello (freschi o congelati)		1				2*	1		1	1		1	7
Peperoni dolci		1	2*	1			2*						6
Uva da tavola						1		1	1	1		2*	6
Succo d'arancia	2*	1	1		1								5
Melanzane	1		1	2*			1	1					6
Banane	1	2*			1		1						5
Broccoli					1	1		2*			1		5
Olio d'oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, il fattore di trasformazione dell'olio=5, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20% della raccolta di olive. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3*	2	15
Frumento									2*	1	1	1	5
Alimenti per lattanti a base di cereali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2*	1	1	13
TOTALE	6	7	6	5	5	6	7	6	6	6	6	7	73

* di cui almeno 1 proveniente da agricoltura biologica

TAB. 2 - RIPARTIZIONE DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE NEL 2016 - Recepimento Regolamento (UE) 400/2014

MATRICI	Aziende Sanitarie Locali												TOTALE CAMPIONI PER TIPO DI ALIMENTO
	RM A	RM B	RM C	RM D	RM E	RM F	RM G	RM H	FR	LT	RI	VT	
Mele	1	1	2*					1			1	1	7
Cavoli cappucci	1	1			1	1		2*			1		7
Porri				1		1	2*		1				5
Lattuga				2*	1		1		1	1			6
Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili					1			2*	1		1	1	6
Segala o avena									2*	1	1	1	5
Fragole				1	1	1	1	1	1	2*			8
Pomodori				1		1	1		1	2	1	1	8
Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione per il vino, può essere applicato un fattore standard 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati nella relazione di sintesi nazionale)	1	1	1	1			1	1			1	2*	9
Alimenti per lattanti e bambini	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3*			12
TOTALE	4	4	4	7	5	5	7	8	8	9	6	6	73

* di cui almeno 1 proveniente da agricoltura biologica

TAB. 3 - RIPARTIZIONE DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE NEL 2017 - Recepimento Regolamento (UE) 400/2014

MATRICI	Aziende Sanitarie Locali												TOTALE CAMPIONI PER TIPO DI ALIMENTO
	RM A	RM B	RM C	RM D	RM E	RM F	RM G	RM H	FR	LT	RI	VT	
fagioli con baccello (freschi o congelati)		1				2*	1	1	1			1	7
carote				1	2*		1			2	1		7
cetrioli		2*				1		1	1		1	1	7
arance				2*	1		1		1	1			6
mandarini			1	1			1		*	1			6
pere			2*					1	1	1	1	1	7
patate	1					1		1	1		1	2*	7
riso	2*	1				1							4
spinaci				1	1		2*		1	1		1	7
Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento	1	1	1	1	1	1	1	2*	1	3*	1	1	15
TOTALE	4	5	4	6	5	6	7	6	9	9	5	7	73

* di cui almeno 1 proveniente da agricoltura biologica

Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale, i campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al Regolamento (CE) 396/2005 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, si specifica che i campioni sono valutati per i prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei produttori tenendo conto dei Limiti Massimi di Residui fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia come ricostituiti, i risultati sono riportati sul prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotti di degradazione o reazione), i risultati delle analisi dovranno essere comunicati in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se sono misurati individualmente.

Il prelievo dei prodotti potrà essere eseguito durante una qualunque fase di distribuzione o commercializzazione della filiera.

Prove analitiche: Per la ricerca contemporanea dei pesticidi indicati nell'Allegato I parte C del Regolamento (UE) n. 400/2014, per ogni campione prelevato, i Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL si avvarranno dei laboratori accreditati dell'ARPA Lazio. Detti laboratori, nello svolgimento dell'attività analitica, dovranno seguire il documento SANCO/12495/2011 relativo a "Metodi di validazione e procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti e mangimi". I campioni saranno analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al Reg. (CE) n. 396/2005 e s.m.i.

Modalità di prelievo: il prelievo dei campioni dovrà essere eseguito ai sensi del Decreto Ministeriale del 23 luglio 2003 "Attuazione della direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale". Come riportato anche dal Decreto Ministeriale, trattandosi di un campionamento ufficiale, il prelievo deve essere effettuato rispettando gli obblighi e i vincoli definiti dal D.P.R. 327/80, tra cui il diritto alla difesa da parte del detentore/produttore e la relativa formazione di un adeguato numero di aliquote.

Durata del piano: i campionamenti previsti dal suddetto piano dovranno essere eseguiti entro il **31 dicembre di ciascun anno (2015, 2016 e 2017)**.

Rendicontazione ed invio dei dati: L'ARPA Lazio, laboratorio accreditato per il controllo ufficiale della Regione Lazio dovrà trasmettere all'Ufficio VII DGSAN del Ministero della Salute - Direzione Generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti - i risultati del programma coordinato comunitario rispettivamente entro il **31 marzo 2016** per i controlli effettuati nel **2015**, entro il **31 marzo 2017** per i controlli effettuati nel **2016**, entro il **31 marzo 2018** per i controlli effettuati nel **2017** in formato XML, secondo le modalità stabilite dal Ministero che recepiscono lo Standard Sample Description (SSD) (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457) ed il documento di Utilizzo dello SSD dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (EFSA Journal 2013; 11(1): 3076). L'ARPA Lazio, è invitata a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per i trasformati utilizzando il campo prodCom.

Oltre a tali risultati, la Direzione Regionale Salute fornirà, come espressamente richiesto da EFSA, per ogni campione dichiarato non conforme dal Laboratorio, le misure prese (sanzioni, allerte etc) e la possibile causa che può aver determinato il superamento del limite.

Pertanto l'ARPA Lazio, per ogni campione non conforme, dovrà fornire i relativi rapporti di prova.

L'ARPA Lazio dovrà inoltre compilare una tabella con i dati specifici dei laboratori di cui alla pagina 5 della nota del Ministero n. 0033174-P del 20/8/2014.

Validazione: la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Sanità Pubblica, Promozione della salute e Sicurezza Alimentare - provvederà alla validazione dei dati con le modalità indicate nella nota Ministeriale n. 0015797-P del 18/04/2014 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.